

Fascicolo n° 3/2025  
Data di pubblicazione: 03/09/2025

Autore: Armando Lamberti\*

## La libertà di manifestazione del pensiero “in trasformazione”\*\*

**Sommario:** 1. Premessa: la libertà di manifestazione del pensiero “in trasformazione”. – 2. La censura privata come forma di potere privato. Per un “costituzionalismo digitale preso sul serio”. – 2.1. (*segue*) Il regolamento DSA: le piattaforme digitali da “autorità di fatto” ad “autorità di diritto” e la procedimentalizzazione del potere privato. – 3. Dalla libertà di *manifestazione* del pensiero alla libertà di *formazione* del pensiero. Intelligenza artificiale e neurodiritti. – 4. Conclusioni.

### 1. Premessa: la libertà di manifestazione del pensiero “in trasformazione”.

Con molto piacere rivolgo il mio caloroso benvenuto alle Autorità presenti, al Presidente dell’Associazione Italiana dei Costituzionalisti, prof. Sandro Staiano, ai componenti del Direttivo, ai soci, ai relatori, a tutti i colleghi e al pubblico che ci segue in presenza e da remoto.

L’Università degli Studi di Salerno è stata onorata di ospitare, per la seconda volta nella sua storia a distanza di dodici anni, il XXXIX Convegno annuale dell’AIC, dedicato al tema “*La libertà di manifestazione del pensiero*” e ringrazio perciò sentitamente, a nome di tutto il Comitato Organizzatore, l’Assemblea dell’Associazione che a Brescia ha inteso operare questa scelta.

È per me doveroso esprimere un ringraziamento non formale al Magnifico Rettore, prof. Vincenzo Loia, al Direttore del Dipartimento di Scienze Giuridiche, prof. Francesco Fasolino, e a tutte le componenti accademiche, per il sostegno all’iniziativa, manifestato sin dalla prima ora, che ha

---

\* Ordinario di Diritto costituzionale e pubblico nell’Università degli Studi di Salerno.

\*\* Introduzione ai lavori del XXXIX Convegno AIC “La libertà di manifestazione del pensiero”, Salerno, 15-16 novembre 2024.

consentito la migliore organizzazione di un Convegno che dà ulteriore lustro alla comunità universitaria salernitana. Grazie di cuore anche agli altri Dipartimenti che hanno inteso patrocinare l'evento.

E grazie a tutti gli enti, pubblici e privati, che hanno assicurato il loro contributo per la realizzazione del Convegno. Tra questi, un particolare ringraziamento alla Regione Campania e al suo Presidente, on. Vincenzo De Luca, nonché al Comune di Salerno e alla disponibilità manifestata sin dal primo momento dal Sindaco, arch. Vincenzo Napoli, nella concessione in uso del Teatro Municipale “Giuseppe Verdi”.

Mi sia poi consentito ringraziare la Segreteria Organizzativa, coordinata dai dottori Andrea D'Amato e Paolo Piluso, per il prezioso e infaticabile supporto.

In questa mia breve introduzione ai lavori, vorrei svolgere alcune considerazioni sul tema oggetto del Convegno – che, mi piace ricordare, rappresenta uno dei miei principali filoni di ricerca sin dall'inizio della carriera – evidenziando che, com'è noto, i profili teorici e dottrinali della libertà di manifestazione del pensiero sono stati indagati dalla più autorevole dottrina italiana negli ultimi settant'anni, ma si impone, oggi, una rimediazione critica della tematica, in particolare alla luce delle straordinarie trasformazioni tecnologiche e alla correlata emersione di sfuggenti poteri privati transnazionali di inusitate dimensioni.

Non a caso, mi è parso utile proporre, per queste riflessioni introduttive, un titolo dal sapore “forsthoffiano”, il quale, per l'appunto, evoca lo “*Stato di diritto in trasformazione*”<sup>1</sup>, nella consapevolezza che le trasformazioni assunte dalla libertà di manifestazione del pensiero nell'era dell'ambiente digitale<sup>2</sup> acquisiscono un significato paradigmatico di un momento di svolta “*epocale*”, sul piano del pensiero giuridico e, prima ancora, della prassi del diritto (proprio come “*epocale*” era stata la trasformazione dello Stato di diritto in Stato *sociale* di diritto).

Discorrere di “poteri privati” non è, ovviamente, un'operazione “nuova” nella scienza giuridica italiana. Anzi, le considerazioni che la realtà fenomenica dell'era digitale propone agli studiosi sembrano confermare l'attualità della riflessione, compiuta ormai più di cinquanta anni fa, da un grande Maestro quale Giorgio Lombardi nel volume “*Potere privato e diritti fondamentali?*” (1970)<sup>3</sup>. Né si può

---

<sup>1</sup> E. FORSTHOFF, *Stato di diritto in trasformazione*, Giuffrè, Milano, 1973.

<sup>2</sup> In argomento, sia consentito il rinvio ad A. LAMBERTI, *L'ambiente digitale: una sfida per il diritto costituzionale*, in *Il costituzionalismo nel terzo millennio. Scritti in onore di Paola Bilancia*, *Federalismi.it*, 4/2022, 435 ss.; ID., *Libertà di informazione e democrazia ai tempi della società digitale: problemi e prospettive*, in *Consulta Online*, 3/2022, 749 ss.; ID., *Libertà di informazione, poteri privati e tutela dei dati personali nell'era digitale*, in *Dirittifondamentali.it*, 3/2023, 22 ss.: di questi contributi la presente relazione rappresenta un ulteriore sviluppo.

<sup>3</sup> G. LOMBARDI, *Potere privato e diritti fondamentali*, Giappichelli, Torino, 1970; negli studi costituzionalistici, v., più di recente M. ESPOSITO, *Profili costituzionali dell'autonomia privata*, Padova, CEDAM, 2003. Per una riproposizione della categoria proprio con riferimento alle piattaforme online, cfr., tra gli altri, M. BASSINI, *Internet e libertà di espressione – Prospettive costituzionali e sovranazionali*, Aracne, Canterano (RM), 2019, 107 ss. e O. GRANDINETTI, *Facebook vs. CasaPound e Forza Nuova, ovvero la disattivazione di pagine social e le insidie della tutela multilivello dei diritti fondamentali*, in *Rivista di diritto dei media*, 2021, 173 ss. V. anche A. PAPA, *Espressione e diffusione del pensiero in Internet. Tutela dei diritti e progresso tecnologico*, Giappichelli, Torino, 2009, specie 241 ss. Tra le più recenti trattazioni monografiche, cfr. F. PARUZZO, *I sovrani della rete. Piattaforme digitali e limiti costituzionali al potere privato*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2022; A. IANNOTTI DELLA VALLE, *Le regole di Internet tra poteri pubblici e privati. Tutela dei diritti e ruolo dell'antitrust in una prospettiva costituzionale*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2023; E. CREMONA, *I poteri privati nell'era digitale. Libertà costituzionali, regolazione del mercato, tutela dei diritti*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2023.

obliare, nel campo della scienza giusprivatistica, il celebre contributo di Bianca su “*Le autorità private*”<sup>4</sup>.

La grande sfida per il costituzionalismo, oggi, è rappresentata, a ben vedere, proprio dall’emersione di poteri privati<sup>5</sup>, in particolare dei giganti del *web* (le grandi piattaforme), protagonisti di quello che Shoshana Zuboff ha analiticamente descritto come il “*capitalismo della sorveglianza*”<sup>6</sup> nell’era di una nuova “*grande trasformazione*”.

“*Grande trasformazione*”: ecco, sembra ritornare il lessico forsthoffiano, ma – più ancora – il classico di Karl Polanyi del 1944<sup>7</sup>, che descriveva, con un’accurata ricostruzione storico-sociologica comparata, la nascita dell’*economia di mercato* e il suo progressivo farsi *società di mercato*.

Proprio su basi polanyiane, non a caso, recentemente numerosi studiosi hanno tematizzato una nuova “*grande trasformazione*”, quella dell’economia e della società digitali: per esempio, Julie Cohen<sup>8</sup> considera, accanto ai tre tradizionali fattori produttivi (terra, lavoro, capitale), un quarto fattore, la mercificazione dei dati; gli studiosi francesi Azais, Corsani e Dieuaide<sup>9</sup> già da tempo hanno descritto, in termini analoghi, l’emersione di un “*capitalismo cognitivo*” in cui, accanto alle tradizionali catene del valore, subentra una catena di beni immateriali su cui si basa sempre di più la ricchezza della società dell’informazione; la stessa Shoshana Zuboff ha provocatoriamente paragonato i processi di mercificazione dei dati alle forme di accumulazione del capitale mediante conquista<sup>10</sup>.

“*Trasformazione*” nel senso forsthoffiano e “*grande trasformazione*” nel senso polanyiano: ecco spiegato, in ultima istanza, il senso della riflessione che si vuole proporre attraverso questa introduzione ai lavori.

## 2. La censura privata come forma di potere privato. Per un “costituzionalismo digitale preso sul serio”.

Si è detto che le piattaforme digitali si atteggiavano alla stregua di poteri privati. Si badi, però, che questa qualificazione non assume una connotazione meramente descrittiva di una situazione generale: non di sola sociologia del diritto può vivere il costituzionalista.

<sup>4</sup> C. M. BIANCA, *Le autorità private*, Jovene, Napoli, 1977.

<sup>5</sup> Come emerge a più riprese in G. RESTA, *Poteri privati e regolazione* (voce), in *Enciclopedia del Diritto, I Tematici, Potere e Costituzione*, a cura di M. CARTABIA e M. RUOTOLO, Giuffrè, Milano, V, 2023, 1008 ss. e in recenti contributi ospitati dalla Rivista *Diritto pubblico*, particolarmente sensibile al tema (tra gli altri, v. almeno M. LIBERTINI, *Sugli strumenti giuridici di controllo del potere economico*, in *Diritto pubblico*, 3/2021, 893 ss.; G. VETTORI, *Sui poteri privati. Interazioni e contaminazioni*, in *Diritto pubblico*, 3/2022, 829 ss.; E. BRUTI LIBERATI, *Poteri privati e nuova regolazione pubblica*, in *Diritto pubblico*, 1/2023, 285 ss.).

<sup>6</sup> S. ZUBOFF, *Il capitalismo della sorveglianza*, trad. it. Luiss University Press, Roma, 2019, *passim*.

<sup>7</sup> K. POLANYI, *La grande trasformazione* (1944), trad. it. Einaudi, Torino, 2010.

<sup>8</sup> J. E. COHEN, *Between Truth and Power: The Legal Constructions of Informational Capitalism*, Oxford University Press, Oxford, 2019.

<sup>9</sup> C. AZAIS, A. CORSANI, P. DIEUAIDE, *Vers un capitalisme cognitive?*, Harmattan, Parigi, 2002.

<sup>10</sup> S. ZUBOFF, *Big Other: Surveillance Capitalism and the Prospects of an Information Civilization*, in *Journal of Information Technology*, 1/2015, 75 ss. Ma v. pure BYUNG-CHUL HAN, *Infocrazia. Le nostre vite manipolate dalla rete*, trad. it. Einaudi, Torino, 2023.

Tale configurazione, invece, acquisisce una specifica consistenza *giuridica*, della quale si ha evidenza in casi particolari. Si consideri, per esempio, il tema – paradigmatico – della censura privata, che rappresenta una evidenza palmare dell’esercizio di un ‘potere privato’ che impatta su un diritto fondamentale della persona, oltre ad essere espressione, più in generale, della eterogenesi dei fini che si è ingenerata con l’era delle piattaforme.

I nuovi *guardiani digitali*, quindi, sovrintendono al processo di produzione, diffusione e controllo del flusso informativo sulla rete, sicché si è venuta a determinare la “singolare situazione per cui gli stessi soggetti che si sono trovati a gestire gli strumenti tecnologici che rendono possibile la più ampia partecipazione all’accesso ed alla diffusione dell’informazione sugli spazi digitali sono allo stesso tempo coloro i quali controllano il flusso dei contenuti che possono transitare sulla rete, in quanto presiedono alla loro rimozione, selezione ed organizzazione”<sup>11</sup>.

Tutte le piattaforme digitali, infatti, presentano strutture interne per la moderazione dei contenuti (basate sui termini del servizio e sugli *standard della community*), che può avvenire tanto *ex ante* (con sistemi automatici di filtro dei contenuti, attraverso particolari algoritmi volti ad impedire il caricamento di quei contenuti vietati dalle regole interne) quanto *ex post* (ora in maniera automatica, attraverso algoritmi interni al sistema delle piattaforme, ora in virtù delle segnalazioni degli utenti – c.d. *flagging* –, che portano ad un esame da parte dei moderatori sulla base delle linee guida interne).

Ecco, dunque, che è possibile evocare la tematica dei “poteri privati”, cioè di soggetti che, pur agendo nelle forme del diritto privato, nondimeno, per la loro forza economica e sociale, sono in grado di incidere sull’esercizio delle libertà fondamentali dei singoli.

Per la tradizione giuridica europea continentale, la strada verso maggiori garanzie appare agevolata dalla dottrina della *Drittwirkung*, cioè della riconosciuta efficacia orizzontale delle norme costituzionali relative ai diritti fondamentali<sup>12</sup>. Si tratta, appunto, se consideriamo la dottrina italiana, della grande intuizione di Giorgio Lombardi, che si richiamava in apertura, e che richiede di essere ulteriormente sviluppata e attualizzata alla luce delle sfide della società digitale. Impostazione, questa, che a ben vedere riflette, più in generale, il superamento – proprio delle costituzioni del Secondo Dopoguerra – della concezione ottocentesca dei diritti pubblici soggettivi<sup>13</sup> e l’affermazione della piena efficacia della Costituzione anche nella società civile e nelle formazioni sociali di cui questa si compone, la qual cosa implica – come la Corte costituzionale italiana ebbe a dire nella sent. n. 122 del 1970, dedicata proprio alla libertà di manifestazione del pensiero – che il dettato costituzionale debba “imporsi al rispetto di tutti, delle pubbliche autorità come dei consociati, e che nessuno possa recarvi attentato senza violare un bene assistito da rigorosa tutela costituzionale”.

---

<sup>11</sup> R. PETRUSO, *Le responsabilità degli intermediari della rete telematica. I modelli statunitense ed europeo a confronto*, Giappichelli, Torino, 2019, XVIII.

<sup>12</sup> Il lemma, com’è noto, risale a H. P. IPSEN, *Gleichheit*, in F. L. NEUMANN – H. C. NIPPERDEY – U. SCHENER (a cura di), *Die Grundrechte. Handbuch der Theorie und Praxis der Grundrechte*, Duncker & Humblot, Berlino, 1954, 143 ss. Tra i classici della dottrina tedesca, v. almeno G. DÜRIG, *Grundrechte und Zivilrechtsprechung*, in AA.VV., *Vom Bonner Grundgesetz zur gesamtdeutschen Verfassung: Festschrift zum 75. Geburtstag von Hans Nawiasky*, Isaar Verlag, Monaco, 1956, 157 ss. (fautore della *Mittelbare Drittwirkung*); W. LEISNER, *Grundrechte und Privatrecht*, Beck, Monaco/Berlino, 1960; H. C. NIPPERDEY, *Grundrechte und Privatrecht*, Scherpe, Krefeld, 1961.

<sup>13</sup> G. JELLINEK, *Sistema dei diritti pubblici subiettivi*, trad. it. SEL, Milano, 1912.

Se si vuol parlare di un *costituzionalismo digitale preso sul serio*<sup>14</sup>, allora, occorre contestare innanzitutto le prospettive del c.d. *societal constitutionalism*<sup>15</sup>, secondo cui la regolamentazione della rete dovrebbe essere “solo il frutto della stessa società civile e delle dinamiche sociali ed economiche da essa prodotte”, così superando, però, “la logica politica degli Stati per imporre nella sostanza il dominio dei regimi privati globali, vale a dire di quel diritto prodotto esclusivamente dagli stessi portatori degli interessi settoriali del mercato”<sup>16</sup> (tesi, quella di Teubner, la quale, come notava già Rodotà, conduce ad una sorta di “medioevalismo istituzionale”<sup>17</sup> che “rivela l’incapacità di elaborare categorie interpretative atte a far fronte ai problemi del presente”<sup>18</sup>).

Discorrere di fantomatiche “costituzioni civili” trans-nazionali, frutto di sottosistemi autonomi della società civile globale, significherebbe arrendersi ai giganti del web, in nome di teorie meramente descrittive dimentiche della vocazione prescrittiva del costituzionalismo<sup>19</sup>, elevando così i poteri privati dell’universo digitale “al rango di soggetti costituzionali” e “veri sovrani”, “legislatori, esecutivi e giudici del cyberspazio, senza alcuna separazione dei poteri” in un periglioso “Medioevo digitale”<sup>20</sup>.

Non è questa, allora, la strada da intraprendere: lo sforzo, semmai, deve essere quello di rivendicare la centralità della dimensione prescrittiva del costituzionalismo e l’imprescindibilità della regolazione pubblica. In questo senso, una strada che può essere seguita è proprio quella di attualizzare la lezione di Lombardi sulla *Drittwirkung*, che passa anche attraverso una rilettura della dicotomia diritto pubblico/diritto privato e dalla costruzione sistematica di un nuovo diritto dei rapporti digitali conforme alla legalità costituzionale.

## **2.1. (segue) Il Regolamento DSA: le piattaforme digitali da “autorità di fatto” ad “autorità di diritto” e la procedimentalizzazione del potere privato.**

---

<sup>14</sup> L’espressione “costituzionalismo digitale” ha assunto, nella letteratura recente, diverse accezioni. Al costituzionalismo digitale si richiamano anzitutto quegli autori che sostengono la necessità di un’applicazione dei principi costituzionali alla società digitale attraverso il riconoscimento dell’efficacia interprivata dei diritti fondamentali (v. O. POLLICINO, *Potere digitale*, voce, in *Enciclopedia del Diritto, I Tematici, Potere e Costituzione*, a cura di M. CARTABIA e M. RUOTOLO, Giuffrè, Milano, V, 2023, 411 ss.), sia quegli autori che intendono il costituzionalismo digitale come un riadattamento del costituzionalismo moderno alle nuove realtà (G. DE GREGORIO, *The Rise of Digital Constitutionalism in the European Union*, in *International Journal of Constitutional Law*, 1/2021, 41 ss.) sia, infine, quanti ritengono che il nuovo ambiente digitale sia *ex se* portatore di un nuovo assetto di principi “costituzionali”, evocando prospettive teubneriane. Sul “mito” del costituzionalismo digitale, cfr., da ultimo, G. E. VIGEVANI, *Potere politico e mezzi di comunicazione*, in *Rivista AIC*, 2/2025, 257 s.

<sup>15</sup> Su tutti, v. G. TEUBNER, *La cultura del diritto nell’epoca della globalizzazione. L’emergere delle costituzioni civili*, Armando Editore, Roma, 2005.

<sup>16</sup> Così F. GALLO, *Democrazia 2.0. La Costituzione, i cittadini e le nuove forme di partecipazione*, in *Gnosis – Rivista italiana di Intelligence*, 2014, 66.

<sup>17</sup> In questi termini S. RODOTÀ, *Una costituzione per Internet*, in *Politica del diritto*, 3/2010, 337 ss.

<sup>18</sup> Così F. GALLO, *Il futuro non è un vicolo cieco. Lo Stato tra globalizzazione, decentramento ed economia digitale*, Sellerio, Palermo, 2019, 135. Sulle aporie della *self-regulation*, v. anche G. DI COSIMO, *La co-regolazione delle tecnologie digitali: il paradigma centro-periferia*, in *Osservatorio sulle fonti*, 1/2024, spec. 273.

<sup>19</sup> Su cui, ampiamente, v. G. AZZARITI, *Il costituzionalismo moderno può sopravvivere?*, Laterza, Roma-Bari, 2013; di recente, v. ID., *Diritto o barbarie. Il costituzionalismo moderno al bivio*, Laterza, Roma-Bari, 2020.

<sup>20</sup> Così M. BETZU, *Poteri pubblici e poteri privati nel mondo digitale*, in *Rivista del Gruppo di Pisa*, 2/2021, 178 s.

In questo contesto, si inserisce la recente normativa eurounitaria: il Regolamento DSA (*Digital Services Act*), in particolare, appresta una serie di strumenti attraverso i quali contrastare il potere delle piattaforme online di maggiori dimensioni, prevedendo l'introduzione di obblighi a loro carico, di rimedi azionabili dagli utenti avverso le decisioni delle stesse piattaforme e di organismi deputati a garantire la corretta implementazione di tali garanzie.

Va ricordato che i prestatori di servizi intermediari di Internet devono inserire nelle condizioni generali informazioni su eventuali restrizioni all'uso dei propri servizi, in particolare per quanto riguarda “le politiche, le procedure, le misure e gli strumenti utilizzati ai fini della moderazione dei contenuti, compresi il processo decisionale algoritmico e la verifica umana” (art. 12, par. 1).

Inoltre, i prestatori di servizi di *hosting*, incluse le piattaforme online, dovranno organizzare un meccanismo di notifica e azione (*notice and action*) per quel che riguarda i “contenuti illegali” ed un sistema per assicurare la notifica di una risposta in merito alla decisione presa dalla piattaforma a seguito della segnalazione (art. 14). Questi stessi operatori, qualora decidano di rimuovere specifiche informazioni fornite da un destinatario del servizio o di disabilitare l'accesso alle stesse, devono informare il destinatario della decisione al più tardi al momento della rimozione o della disabilitazione, fornendo altresì una chiara e specifica motivazione (art. 15, par. 1), contenente almeno determinati elementi (art. 15, par. 2). Essi devono altresì organizzare un sistema di reclami efficace, su cui le piattaforme non possono pronunciarsi avvalendosi esclusivamente di strumenti automatizzati (art. 17). Il soggetto reclamante, qualora non sia soddisfatto dell'esito, può inoltre richiedere che la questione sia definita da un organismo di risoluzione extragiudiziale delle controversie, fermo restando in ogni caso il suo diritto di rivolgersi all'autorità giurisdizionale competente in base al diritto dello Stato membro (art. 18, par. 1).

Orbene, il DSA ha certamente il merito di promuovere una “prima, importante, responsabilizzazione trasversale” delle piattaforme<sup>21</sup>, sancendo una trasformazione delle piattaforme – volendo ricorrere alle formule impiegate da Bianca – da “autorità di fatto” ad “autorità di diritto”<sup>22</sup>.

Tuttavia, non sfugge al contempo che il legislatore europeo tende a prevedere per lo più *misure di carattere procedimentale*, lasciando comunque mano libera alle piattaforme, “quantomeno in prima battuta, nel decidere quali contenuti possano circolare o meno, come può evincersi dalla scelta di equiparare contenuti illeciti e contenuti potenzialmente ‘dannosi’ (ma leciti) e dal potere attribuito alle stesse piattaforme, in entrambi i casi, di rimuovere/limitare i contenuti, senza neppure dover passare attraverso l'intervento dell'autorità giurisdizionale al fine di effettuare un bilanciamento con i diritti fondamentali dei cittadini: passaggio invece paradossalmente imposto alle autorità pubbliche quando adottano provvedimenti aventi effetti del tutto analoghi”<sup>23</sup>.

---

<sup>21</sup> Così P. STANZIONE, *Introduzione*, in ID. (a cura di), *I “poteri privati” delle piattaforme e le nuove frontiere della privacy*, Giapichelli, Torino, 2022, 13.

<sup>22</sup> C. M. BIANCA, *Le autorità private*, cit., *passim*.

<sup>23</sup> Così O. GRANDINETTI, *Le piattaforme digitali come “poteri privati” e la censura online*, in L. ABBA, A. LAZZARONI, M. PIETRANGELO (a cura di), *La Internet Governance e le sfide della trasformazione digitale*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2022, 249.

Queste previsioni appaiono rivelative, infatti, di una *duplice tendenza* di carattere più generale: da un lato, il riconoscimento giuridico della delega di poteri alle piattaforme (che divengono, da mere “*autorità di fatto*” quali erano, “*autorità di diritto*”); dall’altro, contestualmente, il tentativo di circoscrivere questi stessi poteri privati attraverso una procedimentalizzazione (o, se si vuole, un’amministrativizzazione) dell’esercizio delle funzioni delegate<sup>24</sup>.

Una tendenza, questa, che si era palesata già con riguardo al diritto all’oblio: la Corte di Giustizia dell’Unione Europea, nel celebre caso *Google Spain* del 2014, aveva affidato ad un soggetto privato (ovverosia il motore di ricerca) il potere di operare il bilanciamento tra diritto ad essere dimenticati da una parte e diritto ad essere informato dall’altro<sup>25</sup>; successivamente, con la sentenza dell’8 dicembre 2022 (in causa C-460/20), era stato circoscritto il potere privato di deindicizzazione in capo al motore di ricerca, da un lato precisandosi che, ai fini dell’esame di un’istanza di deindicizzazione per notizie non rilevanti, false, diffamatorie o comunque inesatte, non è necessario che il soggetto interessato ottenga una previa statuizione giudiziaria avverso il fornitore del contenuto, dall’altro configurandosi un “rapporto diretto tra il singolo che vanta il diritto all’oblio mediante deindicizzazione e il motore di ricerca: la richiesta di oblio è posta in relazione immediata con un onere di verifica da parte del motore di ricerca”<sup>26</sup> (per cui il motore di ricerca è gravato dall’obbligo di dotarsi di una procedura per l’accesso diretto da parte dell’utente e può procedere alla deindicizzazione medesima solo se l’interessato può portare “elementi di prova pertinenti e sufficienti, idonei a corroborare la sua richiesta e atti a dimostrare il carattere manifestamente inesatto delle informazioni incluse nel contenuto indicizzato”).

Il DSA segna, quindi, un passo verso la privatizzazione della risoluzione delle controversie online<sup>27</sup>, ma al contempo si inserisce in una più generale tendenza verso una accurata *procedimentalizzazione* del potere privato rivolta ad assicurare garanzie ai soggetti deboli del rapporto.

L’impostazione di base, comunque, a ben vedere, non muta profondamente: il potere sostanziale di effettuare la moderazione dei contenuti resta in mano alle piattaforme, cui è delegato il compito di individuare i contenuti da ammettere e da rimuovere, “in linea con condizioni generali

<sup>24</sup> Il tema è ora ampiamente affrontato, nel quadro di una proposta complessiva di rimeditazione dommatica delle situazioni giuridiche soggettive, da P. PILUSO, *Poteri privati, diritti fondamentali e interessi legittimi: costituzionalismo digitale e “amministrativizzazione” del potere privato*, in *Consulta Online*, 2/2025, 1047 ss.

<sup>25</sup> Cfr. A. IANNOTTI DELLA VALLE, *Le regole di Internet tra poteri pubblici e privati. Tutela dei diritti e ruolo dell’antitrust in una prospettiva costituzionale*, cit., 158; v. O. POLLICINO, *Regolazione e innovazione tecnologica nell’“ordinamento della rete”*, in *Rivista AIC*, 2/2025, 151, il quale ricorda che la Corte di Giustizia aveva affidato “a un operatore privato – un motore di ricerca – il compito di operare il bilanciamento tra diritto ad essere dimenticati da una parte e diritto ad essere informati dall’altro”, senza però “adottare alcuna linea guida di carattere procedurale per strutturare il rapporto tra motore di ricerca e utente nelle modalità concrete di esercizio di tale diritto”.

<sup>26</sup> O. SPATARO, *Il diritto all’oblio tra definizione sostanziale e rimedi di tutela. Riflessioni alla luce della giurisprudenza più recente della Corte di Cassazione e della Corte di Giustizia dell’Unione Europea in materia di deindicizzazione*, in *Diritto costituzionale. Rivista quadrimestrale*, 1/2023, 137.

<sup>27</sup> A. BURATTI, *La moderazione dei contenuti online, tra diritto alla deindicizzazione e giustizia privata delle grandi piattaforme. Un commento alla sentenza della Corte di giustizia nel caso Tu, Re c. Google LLC*, in R. NANIA (a cura di), *Diritti fondamentali. Aspetti teorici e temi attuali*, Giappichelli, Torino, 2024, spec. 162 ss.

di contratto da loro unilateralmente fissate o anche con codici di condotta che, comunque, hanno contribuito ad elaborare<sup>28</sup>.

### 3. Dalla libertà di *manifestazione* del pensiero alla libertà di *formazione* del pensiero. Intelligenza artificiale e neurodiritti.

Se, tradizionalmente, il diritto ha considerato il “foro esterno” – tant’è vero che l’oggetto di questo Convegno attiene alla *manifestazione* del pensiero, vale a dire alla sua espressione e diffusione all’*esterno* della sfera intima della persona, in una dimensione intrinsecamente *sociale, relazionale e pubblica* –, oggi, alla luce delle trasformazioni della tecnologia e, soprattutto, dell’impatto dei sistemi di intelligenza artificiale, inizia a prospettarsi il problema della *formazione* stessa del pensiero, entro quel “foro interno” che il diritto – secondo il paradigma hobbesiano fondativo dello Stato moderno – ha espunto dalla sua pretesa ordinante.

L’impiego dei sistemi di intelligenza artificiale pone, oggi, una sfida enorme non soltanto per il nucleo tradizionale dei diritti fondamentali dell’individuo, ma anche per la dimensione più intima della personalità umana, attinente alla sua *mente*, alla sua *psiche*: non si tratta, si badi, del solo – ancorché significativo – rischio di “condizionamenti” nella *formazione* del pensiero come conseguenza del proliferare indiscriminato di informazioni o della formazione della c.d. *filter bubble*<sup>29</sup>, ma, ancor più radicalmente, del pericolo che il combinato disposto dell’impiego dell’intelligenza artificiale e dell’applicazione di nuove “neuro-tecnologie” possa incidere ampiamente sulla dimensione mentale, psichica e morale della persona, sino a manipolarne, indirettamente o direttamente, il pensiero.

L’intelligenza artificiale, cioè, ci impone di rivedere il tema della libertà di manifestazione del pensiero, inducendo a riflettere anche sulla fase “primordiale”, “germinativa”, della *formazione* del pensiero. Quella *libertà morale* della persona – primaria espressione del diritto all’autodeterminazione riconducibile all’art. 2 Cost. – tradizionalmente oggetto di garanzia anzitutto avverso il potere punitivo dello Stato (ora atteggiandosi come limite invalicabile alla discrezionalità legislativa nella determinazione delle fattispecie penali incriminatrici, ora come oggetto di una fondamentale garanzia processuale, che si traduce nel divieto *ex artt.* 64 e 188 c.p.p.) rischia ora di essere primariamente condizionata anche da parte dei “nuovi” poteri privati.

È in questo differente contesto, quindi, che si inizia a parlare di “*neurodiritti*”, locuzione – com’è noto – introdotta dagli studiosi di neuroscienze ed etica dell’intelligenza artificiale Marcello Ienca e Roberto Andorno, successivamente fatta propria dalla *Neurorights Foundation*. In particolare, Ienca e Andorno<sup>30</sup> discorrono di quattro neurodiritti la cui garanzia si imporrebbe, oggi, per salvaguardare la sfera della libertà morale della persona – e, quindi, il “foro interno” – dall’incidenza combinata

---

<sup>28</sup> R. NIRO, *Piattaforme digitali e libertà di espressione fra autoregolamentazione e coregolamentazione. Note ricostruttive*, in *Osservatorio sulle fonti*, 3/2021, 1390.

<sup>29</sup> E. PARISIER, *Il filtro. Quello che Internet ci nasconde*, Il Saggiatore, Milano, 2012.

<sup>30</sup> M. IENCA – R. ANDORNO, *A new category of human rights: Neurorights*, in *BMC. Research in progress blog* (26 April 2017), <http://blogs.biomedcentral.com/bmcblog/2017/04/26/new-category-humanrights-%20neurorights/>.

dell'IA e delle neuro-tecnologie: il diritto alla privacy mentale (che, nelle parole di Ienca, “significa sostanzialmente proteggere le informazioni mentali che sono quelle più sensibili di tutte, perché riguardano i nostri pensieri. E i nostri pensieri sono sostanzialmente l'ultimo rifugio della sfera privata, perché sono protetti anche quando noi esibiamo, tramite il comportamento, le espressioni facciali, la parola o condividiamo dati con il mondo esterno”<sup>31</sup>), il diritto all'integrità mentale, il diritto alla continuità psicologica e – soprattutto, per quanto ora di nostro diretto interesse – il diritto alla libertà cognitiva, che, nella sua dimensione negativa, mira a tutelare l'individuo dall'uso coercitivo e non consenziente dell'intelligenza artificiale e delle neurotecnologie<sup>32</sup>.

Si tratta, a ben vedere, volendo giungere ad una conclusione parziale sul piano dommatico, di un fascio di situazioni giuridiche soggettive comunque riconducibili alla tradizionale “libertà morale” della persona e, quindi, in ultima istanza, a quel diritto di autodeterminazione sotteso all'art. 2 Cost. Libertà morale, si badi, che rappresenta, la condizione stessa di possibilità della garanzia della libertà di cui all'art. 21 Cost., nella misura in cui non può aversi libera manifestazione del pensiero se, a monte, quello stesso pensiero non si sia *liberamente* formato, scevro da condizionamenti e, soprattutto, da incisioni dirette sulla sfera intima – *lato sensu* morale, cioè psichica e mentale – della persona.

Non è un caso, in tale prospettiva, se, come ha affermato il Presidente dell'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali, Pasquale Stanzone<sup>33</sup>, la tutela dei diritti fondamentali oggi richiede non soltanto il tradizionale *habeas corpus*, né soltanto quell'*habeas data* che si pone a fondamento della nozione contemporanea di *privacy*, ma un *habeas mentem* a presidio della libertà morale della persona, in un mondo nel quale sfumano sempre di più i confini tra uomo e macchina e nel quale, perciò, è necessario regolamentare l'uso dell'intelligenza artificiale, con particolare riguardo alle applicazioni neurotecnologiche.

Sul punto, l'osservazione comparata evidenzia interessanti sviluppi. Noto, per esempio, è il caso cileno, ove la legge *sobre protección de los neuroderechos y la integridad mental, y el desarrollo de la investigación y las neurotecnologías*, proposta simultaneamente all'emendamento dell'art. 19 della Costituzione, ha riutilizzato la proposta del neuroscienziato Rafael Yuste per vietare l'interferenza neurotecnologica che danneggia la continuità psicologica e psichica della persona, l'identità personale, l'autonomia della volontà e della capacità di assumere decisioni liberamente, e per assicurare la protezione del sostrato mentale dell'identità personale (art. 4); la legge ha altresì elevato i dati neurali a speciale categoria di dati sanitari (art. 6), assoggettando la loro diffusione e trasmissione alla normativa sul trapianto di organi (art. 7).

Anche il Regolamento Europeo sull'Intelligenza Artificiale non ha mancato di intervenire opportunamente sul punto: in primo luogo, il “considerando” n. 16 suggerisce di “vietare l'immissione

---

<sup>31</sup> *Neurodiritti, come tutelare la sfera mentale dalle ingerenze tecnologiche. L'intervista a Marcello Ienca*, Fondazione Leonardo (<https://www.fondazioneleonardo.com/videos/neurodiritti-tutelare-sfera-mentale-ingerenze-tecnologiche-marcello-ienca>).

<sup>32</sup> Cfr. G. BELISARIO, *Neurodiritti: nuovi diritti o diritti già esistenti?*, in *Federalismi.it*, 6/2024, 71 s.

<sup>33</sup> Intervento del Presidente dell'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali, prof. Pasquale Stanzone, in occasione del Convegno “*Privacy e Neurodiritti: la persona al tempo delle neuroscienze*”, Giornata europea della protezione dei dati 2021, 28 gennaio 2021.

sul mercato, la messa in servizio o l'uso di determinati sistemi di IA intesi a distorcere il comportamento umano e che possono provocare danni fisici o psicologici”; conseguentemente, nell'elenco delle pratiche di IA vietate, indicate all'art. 5, figura «l'immissione sul mercato, la messa in servizio o l'uso di un sistema di IA che utilizza tecniche subliminali che agiscono senza che una persona ne sia consapevole al fine di distorcerne materialmente il comportamento in un modo che provochi o possa provocare a tale persona o a un'altra persona un danno fisico o psicologico»<sup>34</sup>.

#### 4. Conclusioni.

Nel breve spazio di queste riflessioni introduttive, si è ben visto che, di fronte alle numerose sfide poste dalle trasformazioni dell'ambiente digitale e delle applicazioni algoritmiche e di intelligenza artificiale, le iniziative assunte a livello UE sembrano voler invertire la tendenza, assolutamente maggioritaria sino a pochi anni fa, del “non intervento” pubblico nella disciplina e regolamentazione di Internet e delle piattaforme in particolare, mettendo alle spalle le illusioni sull'auto-regolamentazione, e ponendosi così – sia pur tra non poche ambiguità e contraddizioni – nel solco di una visione prescrittiva del costituzionalismo, che imbrigli i nuovi poteri (privati) e garantisca i diritti degli utenti.

Di qui, invero, la necessità di un ruolo forte della politica, di “vigilanza critica”<sup>35</sup> e di prudente attivismo: se ancora troppo spesso, come lamentava già in tempi non sospetti Stefano Rodotà, si assiste ad una “tecnologia che sorprende e a una politica che si lascia sedurre”, fondamentale appare un mutamento di paradigma, che rivendichi la centralità della buona politica come presupposto per una regolamentazione efficace, in quello spazio “tra l'innovazione e la sua distorsione” in cui essa può agire per “garantire Internet come spazio neutrale e nella sua capacità ‘generativa’, nella sua attitudine a produrre innovazione”<sup>36</sup> vigilando sul rispetto della persona umana e del suo nucleo di diritti inviolabili.

Affinché la storia, come aveva avvertito Norberto Bobbio, “conduca al Regno dei diritti dell'uomo anziché al Regno del Grande Fratello” orwelliano<sup>37</sup>.

A fronte dei rischi di “rifeudalizzazione” dei rapporti sociali – insiti nella trasformazione del nuovo capitalismo digitale verso un “tecnofeudalesimo”<sup>38</sup> – e del pericolo di una lesione dello stesso “foro interno” della persona – tradizionalmente incoercibile, secondo il paradigma fondativo dello Stato moderno hobbesiano –, occorre, perciò, rivendicare tanto la centralità della dimensione etica quanto – come sta provando da tempo a fare l'Unione Europea – un approccio regolatorio

<sup>34</sup> Cfr. M. R. ALLEGRI, *Costituzionalizzare i neurodiritti?*, Lettera AIC, 5/2023.

<sup>35</sup> S. RODOTÀ, *Tecnologie e diritti* (1995), Il Mulino, Bologna, 2021, 138.

<sup>36</sup> *Ibidem*.

<sup>37</sup> Così in A. LAMBERTI, *Libertà di informazione e democrazia ai tempi della società digitale*, cit., 908, riprendendo N. BOBBIO, *L'età dei diritti*, Einaudi, Torino, 2014 (ult. ed.), 249 (ricordato anche da A. CELOTTO, *L'età dei “non” diritti*, Giubilei Regnani, Roma-Cesena, 2021, 165).

<sup>38</sup> Y. VAROUFAKIS, *Tecnofeudalesimo. Cosa ha ucciso il capitalismo*, La nave di Teseo, Milano, 2023. Per utili spunti di riflessione sulla crisi della forza ordinante delle costituzioni nell'era del tecnofeudalesimo cfr. P. PILUSO, *Tecnica, politica, economia nell'epoca post-democratica dello “Stato della società industriale”*, in *Nomos – Le attualità nel diritto*, 1/2024, spec. 17 ss.

rivolto alla protezione dei diritti fondamentali della persona, sul presupposto che – come amava ripetere Rodotà – non tutto ciò che è tecnicamente possibile è, per ciò solo, eticamente ammissibile, giuridicamente lecito, socialmente accettabile.

**Abstract [It]:** Il contributo propone una breve riflessione, ricostruttiva e con profili critici, sulla libertà di manifestazione del pensiero nel suo processo di trasformazione nell'epoca digitale. L'emersione di poteri privati transnazionali, in particolare delle grandi piattaforme digitali, viene analizzata quale fattore di incidenza diretta sui diritti fondamentali, con particolare attenzione al fenomeno della censura privata. In tale contesto, si evidenzia la necessità di un costituzionalismo digitale capace di assumere una funzione prescrittiva, superando le derive descrittive del "*societal constitutionalism*". Viene richiamata la dottrina della *Drittwirkung*, riletta alla luce delle sfide poste dalla società digitale, e si esamina il Regolamento DSA quale tentativo di trasformare le piattaforme da “autorità di fatto” ad “autorità di diritto”, pur connotato da ambiguità e limiti strutturali.

Lo scritto propone, infine, l'elaborazione dogmatica di una "libertà di formazione del pensiero", alla luce del paradigma dei c.d. neurodiritti, volto a tutelare la sfera mentale e cognitiva della persona dall'incidenza delle tecnologie digitali e dell'intelligenza artificiale.

**Title:** Freedom of speech “in transformation”

**Abstract [En]:** This contribution offers a concise yet critical reflection on the evolving nature of the freedom of expression in the digital age. It examines the rise of transnational private powers—most notably the major digital platforms—as actors exerting direct influence upon fundamental rights, with particular emphasis on the phenomenon of private censorship. Within this framework, the paper underscores the imperative for a digital constitutionalism endowed with prescriptive force, capable of transcending the descriptive tendencies of so-called “*societal constitutionalism*”. The doctrine of *Drittwirkung* is revisited in light of the challenges posed by the digital society, and the Digital Services Act (DSA) is scrutinized as an attempt to elevate platforms from mere “de facto authorities” to “de jure authorities”, albeit marked by inherent ambiguities and structural limitations. Finally, the paper advances a dogmatic elaboration of a “freedom of thought formation”, inspired by the emerging paradigm of so-called neuro-rights, aimed at safeguarding the mental and cognitive domain of the individual from the encroachments of digital technologies and artificial intelligence.

**Parole chiave:** libertà di manifestazione del pensiero - poteri privati - costituzionalismo digitale - *Drittwirkung* - neurodiritti

**Keywords:** freedom of speech - private powers - digital constitutionalism - *Drittwirkung* - neurorights